SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 gennaio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università Cattolica del Sacro Cuore

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2017.

Nomina del prof. Enrico Coscioni, del dott. Giacomo Bazzoni e dell'avv. Francesco Vaccaro a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'art. 5 che ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, l'Agenzia ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni concernente «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 2, comma 3, secondo il quale i membri del Consiglio di amministrazione della menzionata Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e scelti tra esperti di riconosciuta competenza, documentata attraverso la presentazione di *curricula*, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012, con il quale sono stati nominati per la durata di cinque anni, ai sensi della previgente normativa di cui al richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 concernente «Riorganizzazione degli enti vigilati del Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183» e in particolare l'art. 18 con il quale, fra l'altro, è stata ridotta la durata del mandato dei componenti degli organi dell'Agenzia da cinque a quattro anni;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 4 aprile 2013, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con il quale è stato approvato lo Statuto della suddetta Agenzia ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2015, con il quale il dott. Stefano De Lillo è stato nominato, per un quadriennio, a decorrere dalla data del medesimo decreto, componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in sostituzione del dott. Francesco Bevere, dimissionario;

Considerato che sono venuti a scadenza i mandati di tre dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nominati, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012;

Vista la delibera 3 agosto 2017, con la quale la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni del prof. Enrico Coscioni e del dott. Giacomo Bazzoni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Vista la nota n. 0009277 del 29 agosto 2017, con la quale il Ministro della salute ha formulato la proposta di procedere alla nomina dell'avv. Francesco Vaccaro, nonché dei menzionati prof. Enrico Coscioni e dott. Giacomo Bazzoni;

Visto il *curriculum vitae* rispettivamente dell'avv. Francesco Vaccaro, del prof. Enrico Coscioni e del dott. Giacomo Bazzoni dai quali si evince che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con le quali i predetti avv. Francesco Vaccaro, prof. Enrico Coscioni e dott. Giacomo Bazzoni attestano di non versare, in relazione all'incarico in questione, in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Ritenuto pertanto, di procedere alla nomina dei soggetti designati a componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati, per un quadriennio, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali:

il prof. Enrico Coscioni, designato dalla Conferenza unificata;

il dott. Giacomo Bazzoni, designato dalla Conferenza unificata;

l'avv. Francesco Vaccaro, designato dal Ministro della salute.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
La sottosegretaria di Stato
Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2377

17A08737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 novembre 2017.

Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli» come modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in particolare l'art. 32 concernente l'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e integrato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 22 dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato»;

Vista la nota prot. 12433 del 26 maggio 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto superiore per la ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 23610 del 7 giugno 2017 con la quale la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto superiore per la ricerca ambientale ha comunicato l'assenso tecnico in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 7906 del 14 giugno 2017 con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato di non avere osservazioni di natura tecnica da formulare in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 19247 del 5 luglio 2017 con la quale la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso il proprio assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è adottato il piano generale di durata quadriennale, di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla base del quale è esercitata l'attività di vigilanza sull'applicazione del medesimo decreto legislativo.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le attività di vigilanza relative agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato in virtù di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applica quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004; fanno eccezione gli OGM autorizzati alla coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applicano le previsioni del presente decreto;

b) le attività di vigilanza e controllo volte a garantire il rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003;

c) le attività di analisi e controllo relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

3. L'attività di vigilanza sull'applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica:

a) della conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle modalità dell'emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, saranno verificate altresì la conformità dell'emissione alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali 19 gennaio 2005 e l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato decreto legislativo;

b) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo;

c) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ovvero del rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in commercio dell'OGM sia per coltivazione, dell'obbligo di comunicazione della localizzazione e di conservazione delle informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro localizzazione per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell'autorizzazione siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi, ambienti e aree geografiche;

f) della conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio degli OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art. 3 lettera *d)* punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo.

4. L'attività di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un OGM o la messa in coltura di un OGM non siano effettuate:

a) in mancanza della preventiva notifica;

b) dopo la notifica ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa o revocata;

c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione in mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento;

d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato;

e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento d'urgenza di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul mercato, dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE;

f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per un OGM autorizzato alla coltivazione ai sensi degli articoli 7 e 19 del medesimo regolamento.

5. L'attività di vigilanza è finalizzata anche alla verifica:

a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-*ter* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-*quater*, comma 5, lettera *b)* e dell'art. 26-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Costituisce altresì parte integrante del presente decreto l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e il modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti direzioni generali dei Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

Registro nazionale degli ispettori

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; tale registro è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il registro contiene l'indicazione delle generalità dell'ispettore nonché l'indicazione dell'amministrazione che lo ha designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle designazioni di cui al successivo comma 3.

3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico-scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
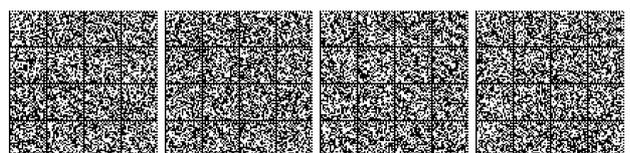
presente decreto, e sono nominati con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza l'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province autonome e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al presente decreto gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.

6. L'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Clausola d'invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1-4585

ALLEGATO *I*

PIANO GENERALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il presente allegato descrive il piano generale per l'attività di vigilanza di cui all'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il piano generale ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare adeguata informazione pubblica rendendo disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati dell'attività svolta.

Il piano generale ha durata quadriennale; nel corso del quadriennio potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al piano al fine di aggiornarlo sulla base dei criteri di cui al successivo punto VIII e con le modalità previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del piano stesso.

Il piano generale è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.

Il programma operativo nazionale annuale deve contenere altresì le modalità di gestione delle non conformità rilevate durante l'attività di vigilanza.

Le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico dell'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (di seguito autorità nazionale competente), dei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e degli enti locali.

Il programma operativo nazionale annuale sarà condiviso nell'ambito di un Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le regioni e province autonome, istituito presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale.

Il programma operativo nazionale annuale viene comunicato dalla Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e province autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno di riferimento del programma stesso.

I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la regione o la provincia autonoma interessata redige un programma operativo delle ispezioni che:

a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo eventualmente stabilito nell'autorizzazione;

b) sia idoneo a verificare la conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata (1), alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio il programma operativo delle ispezioni all'autorità nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma, durante la sperimentazione, apporta al programma operativo delle ispezioni le variazioni divenute

(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme e le Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

necessarie a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)* e comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio, di cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo, e ne informa l'autorità nazionale competente.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di OGM autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE, e lo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorità nazionale competente.

2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, tenendo conto anche dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.

3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle regioni e province autonome tra quelli dove detti OGM vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma operativo delle ispezioni sulla base della modifica all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione senza indugio all'autorità nazionale competente.

5. Per quanto riguarda l'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ciascuna regione o provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni per monitorare gli eventuali effetti ambientali tenuto conto dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 5, lettera *b)* e all'art. 17, comma 5, lettera *b)* del medesimo regolamento, se previsto nell'autorizzazione.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni da effettuare nei siti di coltivazione e nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base:

i. delle localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, annotate nei registri informatici ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alle localizzazioni delle coltivazioni degli OGM autorizzati ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e lo trasmette all'autorità nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma operativo delle ispezioni sulla base della modifica all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone comunicazione senza indugio all'autorità nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma che ha richiesto la reintegrazione nell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, modifica di conseguenza il programma operativo delle ispezioni, dandone comunicazione all'autorità nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di verificare il rispetto:

i. dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-*ter* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

iii. dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-*quater*, comma 5, lettera *b)* e dell'art. 26-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica il programma operativo delle ispezioni all'autorità nazionale competente e al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro il 30 aprile di ogni anno.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato

L'autorità nazionale competente assicura la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati

L'autorità nazionale competente assicura l'attività di vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; il riscontro di non conformità comporta l'adozione da parte dell'autorità nazionale competente delle misure necessarie a porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un OGM per il quale non sia stata concessa l'autorizzazione nell'Unione europea, a seguito della comunicazione nel merito da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, l'autorità nazionale competente, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

VII. Rendicontazione e informazione pubblica

1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attività di vigilanza effettuata, all'autorità nazionale competente, un resoconto sulle attività di vigilanza svolte.

2. L'autorità nazionale competente redige un rapporto annuale comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive, anche al fine di razionalizzare l'attività di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero della salute e alla Conferenza unificata; tale rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attività di vigilanza effettuata.
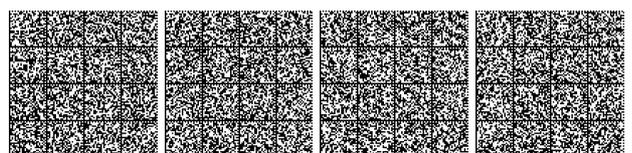
VIII. Criteri e modalità di aggiornamento del piano generale per l'attività di vigilanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per l'attività di vigilanza, con cadenza annuale, con le modalità previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del rapporto annuale di cui al precedente punto VI, sulla base:

a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) degli aggiornamenti del pubblico registro informatico, istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtù del titolo II e degli aggiornamenti dei pubblici registri, istituiti ai sensi del medesimo articolo, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del titolo III;

c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alla localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3, o dell'art. 20 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;

e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)* punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 16, comma 3, lettera *f)* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma 2, lettera *e)* della direttiva 2001/18/CE;

g) dei risultati del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'art. 5, comma 5, lettera *b)* e all'art. 17, comma 5, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) degli impieghi in ambiente confinato di OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3 lettera *d)* punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Il piano generale per l'attività di vigilanza è aggiornato anche sulla base:

a) dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-*ter* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) dei divieti temporanei di impianto introdotti ai sensi dell'art. 26-*quater*, comma 5, lettera *b)* e dell'art. 26-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e 2, il piano generale per l'attività di vigilanza rimane invariato.

IX. Compiti degli ispettori

1. L'attività di vigilanza è effettuata dagli ispettori iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che:

a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio sia effettuata nei siti di sperimentazione nel rispetto delle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori geneticamente modificate, delle prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare di cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli ispettori verificano che l'emissione deliberata nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate;

b) l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti avvenga in conformità alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente o nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro. Nel caso di modifiche dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2001/18/CE, gli ispettori verificano che l'immissione in commercio avvenga conformemente alle modifiche apportate. Gli ispettori verificano inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto da parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata in virtù del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o in virtù degli articoli 15, 17 e 18 delle direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli ispettori verificano che la coltivazione degli OGM avvenga conformemente alle modifiche apportate;

d) il rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-*ter* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o adottati ai sensi dell'art. 26-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nonché il rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-*quater*, comma 5, lettera *b)* e dell'art. 26-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Gli ispettori hanno inoltre il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e l'applicazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

X. Procedura per l'ispezione

1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso.

2. Gli ispettori redigono il verbale dell'ispezione secondo i modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II.

3. Nel verbale sono riportati i risultati dell'ispezione e le eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato dall'ispettore.

4. Gli ispettori possono procedere al prelievo di campioni di materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al punto F dell'Allegato II.

ALLEGATO *II*
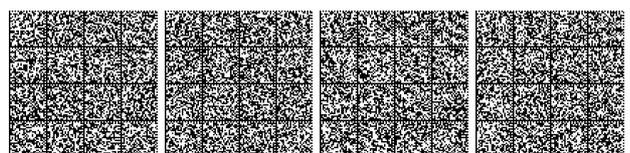
MODELLI DEI VERBALI D'ISPEZIONE, CAMPIONAMENTO E CONTESTAZIONE

A) Modello di verbale d'ispezione di un sito di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio di piante superiori geneticamente modificate[1]

Verbale d'ispezione n°……..

Il giorno …… del mese di …… dell'anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati , su incarico ricevuto da……..con lettera n°…………….. del ………, ha/hanno effettuato l'ispezione nel sito di sperimentazione ……nel Comune di…. via……, dove il notificante………, in forza della autorizzazione rilasciata ai sensi all'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. …….del….., sta effettuando/ha effettuato l'emissione deliberata nell'ambiente di (nome scientifico, nome comune, linea trasformata)……….. …

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di :
   il titolare dell'autorizzazione:
   il responsabile dell'emissione deliberata nell'ambiente:
   loro delegato:
2. Emissione deliberata nell'ambiente di…… :
   in atto Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta
   conclusa
3. Ubicazione geografica del sito dell'emissione
   coordinate geografiche da notifica:
   eventuale rilevamento con GPS:
4. Estensione delle prove (superficie del sito in m^2):
   come da autorizzazione:
   differisce da autorizzazione:
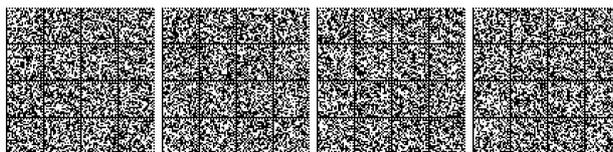
5. Dimensione della fascia di rispetto se prevista:
   come da autorizzazione:
   differisce da autorizzazione:
6. Numero di piante GM impiegate nella sperimentazione:
   come da autorizzazione
   differisce da autorizzazione:
7. Disposizione in campo delle piante GM e delle piante di controllo:
   come da autorizzazione
   differisce da autorizzazione:
8. Descrizione dello stato fitosanitario della pianta GM
9. Descrizione comparativa dello stato fitosanitario delle piante di controllo:
   nel sito di emissione:
   nella fascia di rispetto:
10. Descrizione dello stato dell'ecosistema nel sito di emissione al momento dell'ispezione:
11. Descrizione della pratica di allevamento in atto:
12. Accessibilità del sito di emissione:
13. Regole di accesso per il personale:
14. Presenza di cartelli di segnalazione:
15. Presenza di recinzione:
16. Presenza di altre barriere fisiche:
    tipologia:
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
17. Attuazione del piano di monitoraggio
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
18. Attuazione delle procedure di controllo dell'emissione
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
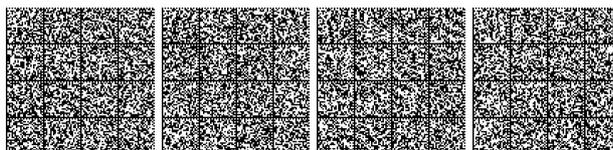
19. Modalità di trattamento dei rifiuti prodotti
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
20. Predisposizione dei piani di intervento in caso di emergenza
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
21. Metodi di trattamento delle piante geneticamente modificate al termine della sperimentazione
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
22. Trattamento del sito dopo la sperimentazione:
    come da autorizzazione:
    differisce da autorizzazione:
23. Conformità alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005:
24. Campionamento:
    Campionamento di piante o parti di piante GM
    Campionamento di piante o parti di piante di controllo
    Altri campionamenti
25. Eventuali contestazioni:
    norma di riferimento
    articolo della violazione accertata
    eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica

Cartacea/Informatica:

Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i

Il titolare dell'autorizzazione

Il responsabile dell'emissione deliberata

Persona delegata
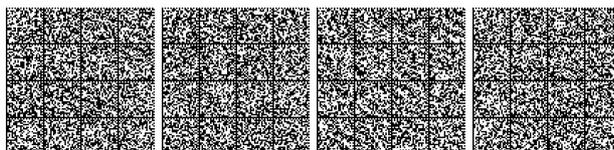
B) Modello di verbale d'ispezione di un sito di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che non sono piante superiori

Verbale d'ispezione n°……..

Il giorno …… del mese di …… dell'anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico ricevuto da……..con lettera n°…………….. del ………, ha/hanno effettuato l'ispezione nel sito di sperimentazione ……nel Comune di…. via……, dove il notificante………, in forza della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. …….del….., sta effettuando/ha effettuato prove di emissione deliberata nell'ambiente di ………..

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di:
   notificante:
   suo delegato:
2. Conformità alle condizioni indicate nell'autorizzazione
3. Attuazione del piano di monitoraggio
4. Attuazione delle procedure di controllo dell'emissione
5. Modalità di trattamento dei rifiuti prodotti
   come da autorizzazione
   differisce da autorizzazione:
6. Predisposizione dei piani di intervento in caso di emergenza
7. Campionamento
8. Eventuali contestazioni:
   norma di riferimento
   articolo della violazione accertata
   eventuale pagamento in misura ridotta
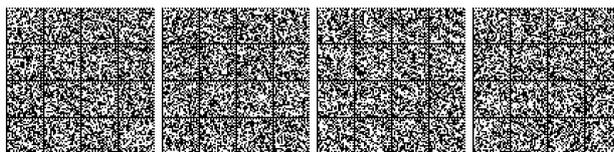
Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i

Il titolare dell'autorizzazione

Il responsabile dell'emissione deliberata

Persona delegata

C. Modello di verbale d'ispezione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

Verbale d'ispezione n°……..

Il giorno …… del mese di …… dell'anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonoma ……..con lettera n°…………….. del ………, ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di…. via…… dove, in forza della autorizzazione rilasciata:

- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. del……...
- con provvedimento autorità nazionale competente dello Stato…….,
- con decisione della Commissione europea……………………….

vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi……………………………

nome dell'organismo geneticamente modificato……………………… codice unico di identificazione……………………..;

prodotti contenenti………..geneticamente modificato, codice unico di identificazione………...

1. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell'OGM

Ragione sociale o Ditta…………..

Responsabile………………………nato a……………il………..residente in…………

Qualifica………………………..

Presente all'ispezione: Sig…………..nato a…………..il………residente in……….
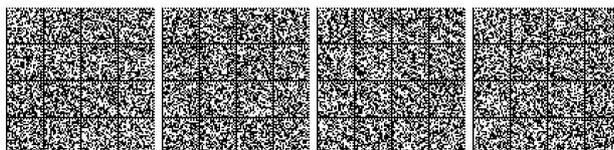
2. Verifiche effettuate:
   Etichettatura:
   come da autorizzazione:
   differisce da autorizzazione:
   Imballaggio:
   come da autorizzazione:
   differisce da autorizzazione:
3. Campionamento
4. Eventuali contestazioni:
   norma di riferimento
   articolo della violazione accertata
   eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:
Fotografica
Cartacea/Informatica:
Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i — Il responsabile dell'immissione sul mercato dell'OGM/ Il detentore/L'utilizzatore/Persona delegata

D. Modello di verbale d'ispezione di una coltivazione di piante geneticamente modificate autorizzate alla coltivazione

Verbale d'ispezione n°……..

Il giorno …… del mese di …… dell'anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", su incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonoma ……..con lettera n°…………….. del ………,

ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di….alla particella catastale …… dove è coltivato ………..geneticamente modificato, in forza della autorizzazione rilasciata con:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. del……...
- provvedimento dell'autorità nazionale competente dello Stato membro ………………….
- decisione della Commissione europea……………………….

o a seguito della reintegrazione nell'ambito geografico o della revoca delle misure di limitazione o divieto operata ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, con:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare……..
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con ………….
- decisione della Commissione europea………………………………………………………..

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di :
   Titolare dell'azienda o suo delegato
   Nome……Cognome……..Luogo e data di nascita………….residente in …… alla via………
2. Coltivazione di…… ….GM, varietà ……. estremi registrazione Registro nazionale o Catalogo Comune………; categoria di semente…….. N° cartellino:
   in atto Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta
   conclusa
3. Ubicazione della coltivazione:
   Estremi catastali:
   Eventuale rilevamento con GPS:
4. Ambiente circostante l'area di coltivazione (se coltivato, industriale, residenziale, area boschiva/incolta)
5. Estensione della coltivazione:
   come da comunicazione ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224: area totale interessata dalla coltivazione GM (ettari):
   differisce dalla comunicazione:
6. Dimensione delle fasce di rispetto e delle zone rifugio:
   come da condizioni di impiego indicate nel provvedimento di autorizzazione o nelle prescrizioni tecniche del costitutore della semente GM:
   area totale delle fasce di rispetto (ettari)
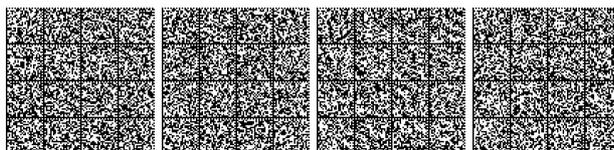
area totale delle zone rifugio (ettari)

differisce dalle condizioni di impiego indicate nel provvedimento di autorizzazione o nelle prescrizioni tecniche del costitutore della semente GM:

area totale delle fasce di rispetto (ettari)

area totale delle fasce di rispetto (ettari)

7. Descrizione dello stato fitosanitario della coltura geneticamente modificata
8. Descrizione comparativa dello stato fitosanitario delle piante non GM nelle fasce di rispetto e nelle zone rifugio.
9. Pratiche agronomiche utilizzate
10. Fitofarmaci e fertilizzanti utilizzati
11. Destinazione d'uso della coltivazione GM
12. Campionamento:

    Campionamento di semente GM[1]:

    Campionamento di parti di pianta GM:

    Campionamento di semente[1]:

    Campionamento diparti di pianta non GM:

    Altri campionamenti:
13. Eventuali contestazioni:

    norma di riferimento

    articolo della violazione accertata

    eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica

Cartacea/Informatica:

Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i Il titolare dell'azienda/Persona delegata

---

[1] Il campionamento della semente va eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 22 dicembre 1992 "Metodi ufficiali di analisi delle sementi"
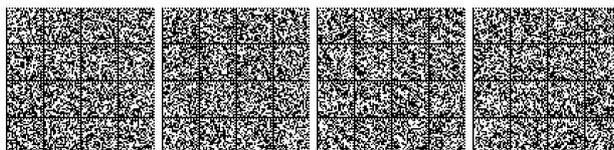
E. Modello di verbale d'ispezione per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Verbale d'ispezione n°……..

Il giorno …… del mese di …… dell'anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i……………, in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", su incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonoma ……..con lettera n°…………….. del ………, ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di…….alla particella catastale …… per l'accertamento di sospetta coltivazione di …………………………………...geneticamente modificato, in forza:

- del divieto di coltivazione introdotto con l'adeguamento dell'ambito geografico, di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, stabilito:
  - dall'autorizzazione rilasciata con decisione della Commissione europea…………;
  - dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro ……………………………….;
  - dall'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………
- del divieto di coltivazione adottato, ai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con……………………;
- del divieto temporaneo di impianto ……..ai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
- del divieto temporaneo di impianto ……….ai sensi dell'articolo 26-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di :

Titolare dell'azienda o suo delegato

Nome……Cognome……..Luogo e data di nascita…………residente in …… alla via………
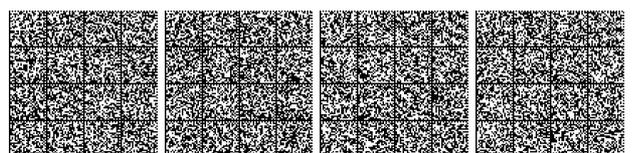
2. Coltivazione di…… ….GM:

in atto Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta

conclusa

3. Ubicazione della coltivazione:

Estremi catastali:

Eventuale rilevamento con GPS:

4. Estensione della coltivazione (ettari):

5. Campionamento (verbale di campionamento n………………….):

Campionamento di semente[1]

Campionamento di parti di pianta:

Altri campionamenti:

6. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento

articolo della violazione accertata

eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica

Cartacea/Informatica:

Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i Il titolare dell'azienda/Persona delegata

[1] Il campionamento della semente va eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 22 dicembre 1992 "Metodi ufficiali di analisi delle sementi"
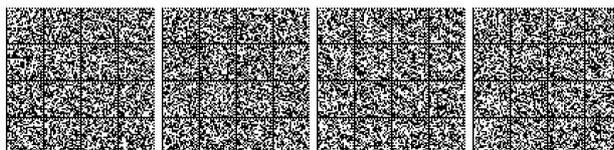
F. Modello di verbale di campionamento

Campione N°…………………………….

Il giorno …… del mese di …… dell'anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico ricevuto da ……..con lettera n°…………….. del ………, nel corso dell'ispezione effettuata alla scopo di……….……..……(verbale d'ispezione di riferimento n°…..), ha/hanno proceduto al campionamento di………

Codice di identificazione del campione………….

Tipologia del materiale campionato……………

Sito di campionamento…………………………

Modalità di campionamento

Conservazione del campione

Laboratorio incaricato all'esecuzione dell'analisi

n. copia/e del presente verbale, da allegare al verbale d'ispezione di riferimento n. …………., con n…….campioni finali…. vengono consegnate a……….

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i Il notificante/il detentore/l'utilizzatore/titolare dell'azienda/suo delegato

17A08712
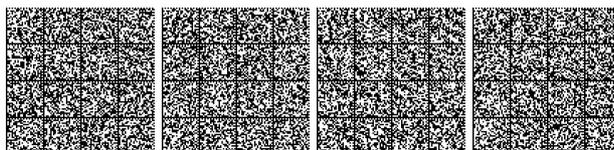
DECRETO 20 dicembre 2017.

Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale è stata disposta la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 nonché l'introduzione del comma 1-*bis* all'art. 3 nel predetto decreto;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale è stata disposta la modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2006, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale è stato modificato l'allegato 4 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Visto il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 che prevede la possibilità di apportare modifiche agli allegati al suddetto decreto legislativo, recanti linee guida in materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono possedere per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene degli animali e relativi aspetti veterinari nonché in materia di protezione e sicurezza del pubblico e degli operatori, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2015 con il quale sono stati modificati gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 21 marzo 2015, n. 73;

Vista l'istruttoria del tavolo tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti della Amministrazioni interessate le cui riunioni si sono svolte nei giorni 27 marzo, 10 maggio, 3 luglio, 24 luglio 2017;

Considerato che si è concordato all'esito dei suddetti tavoli di aggiornare l'allegato 1, lettera *H)*, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 con le specifiche prescrizioni concernenti le attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini appartenenti alla specie *Tursiops truncatus*;

Visti i formali concerti espressi dal Ministero della salute acquisito con nota prot. PNM/22950 del 24 ottobre 2017, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. 12567 del 24 ottobre 2017 e dall'Arma dei Carabinieri con nota prot. 6775 del 6 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1, lettera *H)*, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 37, è sostituito dal seguente:

«37. Il nuoto con i delfini è permesso solo all'addestratore. Al medico veterinario, al biologo e al curatore è consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o all'ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per scopi scientifici, dall'Autorità di gestione CITES, sentita l'Autorità scientifica CITES. È altresì consentito l'ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti preventivamente l'idoneità sanitaria e comportamentale dei delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di cui all'allegato 2, lett.C), paragrafo 4, dl decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. Tali programmi devono essere comunicati preventivamente al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della salute nonché all'Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva competenza. L'attività di educazione e sensibilizzazione previste non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'ingresso in vasca è consentito anche al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o collaboratori della struttura competenti nelle attività svolte.»;

b) il paragrafo 39, è sostituito dal seguente:

«39. Ai visitatori è vietato l'accesso alle aree di servizio nonché, ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche di mantenimento.».
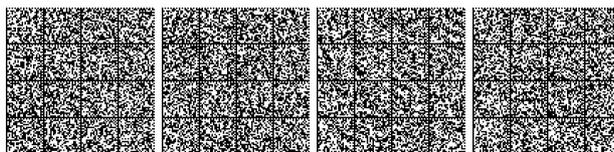
c) il terzo periodo del paragrafo 41 è sostituito dal seguente:

«41. Il pesce congelato deve essere conservato a -18°C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie.».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

17A08711

DECRETO 21 dicembre 2017.

Chiusura della struttura zoologica «Ditellandia Park» di proprietà della società DI.RA. s.r.l., in Mondragone.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, è disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005 il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;

Vista la nota prot. n. 10607 del 18 maggio 2010 con cui la signora Raimondo Maddalena, amministratore unico della soc. DI.RA. S.r.l. proprietaria del «Ditellandia Park» sito in ss. Domitiana km 25+600 Mondragone (Caserta), ha presentato istanza di giardino zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota prot. n. 11888 del 31 maggio 2010 della direzione generale per la protezione della natura e del mare con cui si richiedono integrazioni alla documentazione inviata dalla struttura e la nota prot. n. 2237 del 31 gennaio 2012 con cui si sollecita l'invio delle predette integrazioni;

Vista la nota prot. n. 6575 del 29 marzo 2012 con cui la struttura risponde alla richiesta di integrazioni, non fornendo tutta la documentazione richiesta;

Vista la nota prot. n. 16041 del 26 febbraio 2013 della direzione generale per la protezione della natura e del mare con cui si invia alla struttura un preavviso di diniego della licenza di Giardino Zoologico, perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota del 9 marzo 2013, inoltrata alla direzione generale per la protezione della natura e del mare dal Corpo forestale dello Stato con nota prot. n. 36311 del 14 maggio 2013, con cui lo studio legale dell'avv. Giuseppe Marrocco e la signora Raimondo Maddalena, legale rappresentante della Di.Ra. S.r.l., richiedono l'archiviazione del procedimento amministrativo tendente ad ottenere la licenza di Giardino zoologico e il contestuale avvio del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005 e s.m.i., per l'esclusione dall'ambito di applicazione del suddetto decreto;

Vista la nota prot. n. 37253 del 27 maggio 2013 con cui si rendono chiarimenti sull'*iter* procedurale e la nota prot. n. 5985 del 26 marzo 2014 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di esclusione poiché la struttura non ha trasmesso adeguata documentazione come richiesto;

Vista la nota prot. n. 9255 del 13 maggio 2014 con cui la soc. Di.Ra. S.r.l. presenta istanza di esclusione dall'ambito di applicazione decreto legislativo n. 73/2005 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 13463 del 2 luglio 2014 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare inoltra alla Commissione scientifica CITES l'istanza pervenuta, per il prescritto parere ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 73/2005 e s.m.i.;

Visto il parere negativo all'esclusione della struttura dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 73/2005, reso dalla Commissione scientifica CITES nella sua 215ª riunione del 16 luglio 2014 e comunicato alla struttura con nota 15 421 del 25 luglio 2014;

Vista la nota prot. n. 18189 del 12 settembre 2014 con cui la direzione generale per la protezione della natura e
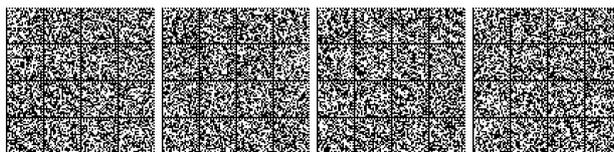
del mare, invia alla struttura il preavviso di diniego all'accoglimento dell'istanza di Giardino Zoologico a cui non segue alcuna osservazione da parte della struttura;

Vista la nota prot. n. 21492 del 23 ottobre 2014 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare comunica alla struttura il diniego della licenza di giardino zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera del decreto legislativo n. 73/2005, informando dell'inizio del procedimento per l'emanazione del presente provvedimento;

Ritenuto che allo stato attuale non sussistono i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. n. Gab/937 del 3 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot. n. Gab/11778 del 22 novembre 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella propria riunione in data 22 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'immediata chiusura della struttura zoologica di proprietà della Soc. DI.RA. S.r.l. proprietaria del «Ditellandia Park» sito in ss. Domitiana km 25+600 Mondragone (Caserta), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 73/2005;

Art. 2.

Resta fermo, in capo alla Soc. DI.RA. S.r.l., ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 73/2005, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3 comma 1 lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, ed *i)* ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

17A08715

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2017.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 15 dicembre 2017 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 108152, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 101543 del 14 dicembre 2017 del Dipartimento del Tesoro, Direzione seconda con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 15 dicembre 2017 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;
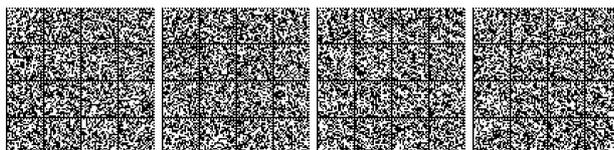
Vista la nota n. 102082 del 15 dicembre 2017 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 15 dicembre 2017 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 19 dicembre 2017 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,00% 01.08.2007/01.08.2039 cod. IT0004286966 per l'importo nominale di € 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 136,765 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CTZ 28 marzo 2018 cod. IT0005175366 per nominali € 550.420.000,00 al prezzo di € 100,137;

CCTeu 15 aprile 2018 cod. IT0004716319 per nominali € 360.932.000,00 al prezzo di € 100,405;

BTP 4,50% 1° agosto 2018 cod. IT0004361041 per nominali € 159.196.000,00 al prezzo di € 103,096;

BTP 2,50% 1° maggio 2019 cod. IT0004992308 per nominali € 344.820.000,00 al prezzo di € 103,913;

BTP 1,50% 1° agosto 2019 cod. IT0005030504 per nominali € 1.261.321.000,00 al prezzo di € 103,010.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 15 dicembre 2017 (regolamento 19 dicembre 2017), è la seguente:

titolo emesso		Importo nominale in circolazione
BTP 5,00% 01.08.2007/01.08.2039	(IT0004286966)	22.520.265.000,00
titoli riacquistati		
CTZ 30.03.2016/28.03.2018	(IT0005175366)	10.752.516.000,00
CCTeu 15.04.2011/15.04.2018	(IT0004716319)	11.902.973.000,00
BTP 4,50% 01.02.2008/01.08.2018	(IT0004361041)	23.821.553.000,00
BTP 2,50% 03.02.2014/01.05.2019	(IT0004992308)	17.220.568.000,00
BTP 1,50% 01.07.2014/01.08.2019	(IT0005030504)	14.616.619.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08735

DECRETO 22 dicembre 2017.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 19 dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 108152 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 102226 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 19 dicembre 2017 con regolamento 21 dicembre 2017;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 19 dicembre 2017 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP 3,50% 1° giugno 2018 cod. IT0004907843 per nominali € 351.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 101,802;

CCTeu 1° novembre 2018 cod. IT0004922909 per nominali € 1.340.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 101,767;

CTZ 28 dicembre 2018 cod. IT0005221285 per nominali € 125.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 100,397;

BTP 0,05% 15 ottobre 2019 cod. IT0005217929 per nominali € 409.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 100,618;

BTP 0,35% 15 giugno 2020 cod. IT0005250946 per nominali € 1.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 101,140.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 19 dicembre 2017, è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP 3,50% 02.04.2013/01.06.2018 (IT0004907843)	18.499.649.000,00
CCTeu 01.05.2013/01.11.2018 (IT0004922909)	10.286.159.000,00
CTZ 29.11.2016/28.12.2018 (IT0005221285)	12.980.000.000,00
BTP 0,05% 15.10.2016/15.10.2019 (IT0005217929)	14.207.500.000,00
BTP 0,35% 18.04.2017/15.06.2020 (IT0005250946)	15.882.720.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2017.

Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2017.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
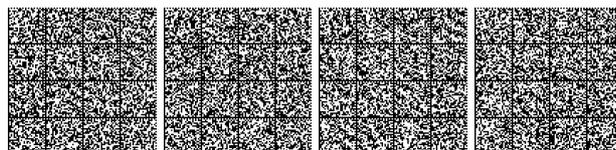
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata nel 2016 pari a 12.589.741,00 milioni di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni;

Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilità a decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione non comprende le quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» per l'annualità 2017 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24)- Programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammontava complessivamente ad € 311.553.204,00;

Vista l'intesa raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, secondo la quale tali regioni contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilità 2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle regioni per un ammontare pari a 485,2 milioni di euro, in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro 99.762.949,94;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art. 73, comma 1, secondo cui «a decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (as-

sociazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", per complessivi 21,96 milioni di euro, in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro 77.802.949,94»;
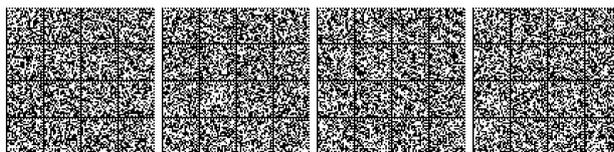
Visto il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», che, all'art. 7, comma 8, stabilisce che «al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne l'operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per complessivi € 77.802.949,94, e alle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3550 «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» per complessivi € 212.000.000,00, secondo il piano di riparto nelle tabelle allegate, da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 21 settembre 2017 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

a) «Rete della protezione e dell'inclusione sociale»: la Rete di cui all'art. 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

b) «Piano sociale nazionale»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

c) «Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse della quota destinata ai servizi territoriali del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

e) «SIUSS»: il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Art. 2.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017, ammontanti a € 77.802.949,94 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle regioni	€ 64.963.236,94
b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 12.839.713,00
TOTALE	€ 77.802.949,94

2. Le risorse per l'annualità 2017 destinate alle regioni per le finalità di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, nonché finalizzate a permettere una adeguata implementazione del reddito di inclusione (ReI) e a garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono complessivamente pari a € 276.963.236,94 e individuate dalle seguenti:

a) le risorse di cui al comma 1, lettera a)	€ 64.963.236,94
b) le risorse di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147	€ 212.000.000,00
TOTALE	€ 276.963.236,94

3. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono basati sugli indicatori utilizzati per il riparto 2016, di cui alla Tabella 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della Tabella 2 del presente decreto.

4. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017, di cui al comma 1, è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per l'annualità 2017, di cui al comma 2, è ottenuto secondo i criteri di cui al comma 3 e riportato nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A.

6. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
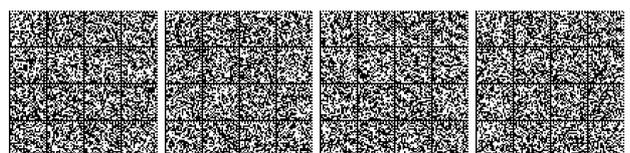
nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Programmazione regionale e monitoraggio

1. Nelle more della costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualità 2017, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'avvio del ReI, richiesto a far data dal 1° dicembre 2017. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la presa in carico dei beneficiari del ReI e degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è comunque assicurata priorità di utilizzo delle risorse complessivamente destinate alle regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse complessivamente attribuite a ciascuna regione sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione.

4. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

5. Nelle more della piena realizzazione del SIUSS, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), secondo le modalità stabilite con accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014, n. 206.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2291

Tabella 1

RIPARTO GENERALE DELLE RISORSE FINANZIARIE AFFERENTI AL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITÀ 2017

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 77.802.949,94
Fondi destinati alle regioni	€ 64.963.236,94
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 12.839.713,00

Tabella 2

Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

REGIONI	Quote percentuali regionali (Col. A)	Risorse complessivamente destinate alle Regioni ai sensi dell'art. 2, co. 2 (Col. B)	di cui a valere sui seguenti Fondi:	
			FNPS	Fondo Povertà
Abruzzo	2,49	6.896.384,60	1.617.584,60	5.278.800,00
Basilicata	1,25	3.462.040,46	812.040,46	2.650.000,00
Calabria	4,18	11.577.063,30	2.715.463,30	8.861.600,00
Campania	10,15	28.111.768,55	6.593.768,55	21.518.000,00
Emilia Romagna	7,2	19.941.353,06	4.677.353,06	15.264.000,00
Friuli Ven. Giulia	2,23	6.176.280,18	1.448.680,18	4.727.600,00
Lazio	8,75	24.234.283,23	5.684.283,23	18.550.000,00
Liguria	3,07	8.502.771,37	1.994.371,37	6.508.400,00
Lombardia	14,39	39.855.009,80	9.348.209,80	30.506.800,00
Marche	2,69	7.450.311,07	1.747.511,07	5.702.800,00
Molise	0,81	2.243.402,22	526.202,22	1.717.200,00
Piemonte	7,3	20.218.316,30	4.742.316,30	15.476.000,00
Puglia	7,1	19.664.389,82	4.612.389,82	15.052.000,00
Sardegna	3,01	8.336.593,43	1.955.393,43	6.381.200,00
Sicilia	9,35	25.896.062,65	6.074.062,65	19.822.000,00
Toscana	6,67	18.473.447,90	4.333.047,90	14.140.400,00
Umbria	1,67	4.625.286,06	1.084.886,06	3.540.400,00
Valle d'Aosta	0,29	803.193,39	188.393,39	614.800,00
Veneto	7,4	20.495.279,53	4.807.279,53	15.688.000,00
TOTALE	**100,00**	**276.963.236,94**	**64.963.236,94**	**212.000.000,00**

ALLEGATO *1*
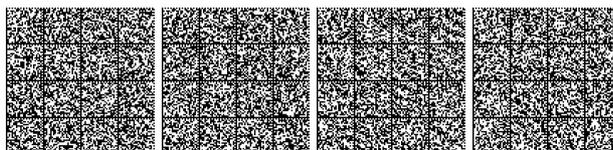
MACRO LIVELLO		OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
			RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)[1]	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)[2]	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)[3]
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO[4]			
		PRESA IN CARICO[5]			
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE[6]			
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE[7]			
		SERVIZI PROSSIMITA'[8]			
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA[9]			
		CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI[10]			
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA'[11]			
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA[12]			
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO[13]			

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie
2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti
3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale
4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.
6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale
7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.
8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.
11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

17A08703

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bio 7 S.r.l.», in Castelvetro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015 con il quale il laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), Via Migliorara n. 5/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 novembre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), Via Migliorara n. 5/C, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bio 7 S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
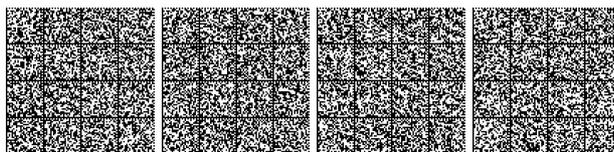
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2015
Anidride Solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01B- R2009 p.to 4.2

17A08672

DECRETO 4 dicembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 314 del 1° dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto del 5 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 170 del 23 luglio 2011, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Aglio Bianco Polesano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2017, prot. n. 57338 con la quale il Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile anche per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la comunicazione ministeriale del 28 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato le modifica allo statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP, ivi incluse quelle relative all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 novembre 2017, prot. Mipaaf n. 84499;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP nella nuova versione registrata ad Adria, in data 21 settembre 2017, al numero 1914, serie 1T, con atto a firma del Notaio Maria Chiara Guzzon;
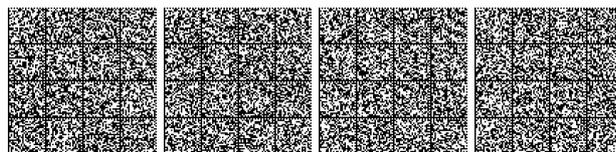
Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP registrato ad Adria, in data 21 settembre 2017, al numero 1914, serie 1T, con atto a firma del Notaio Maria Chiara Guzzon.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08673

DECRETO 14 dicembre 2017.

Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di funzione dirigenziale generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017, registro n. 212;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*»;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006, recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) 1626/94»;

Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:

a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;

b) in un piano pluriennale;

c) in una zona di restrizione della pesca;

d) nella pesca a fini scientifici;

e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validità;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, concernente l'individuazione delle unità ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* nelle acque dei compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerato che l'art. 14 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ha fissato, alla data del 31 maggio 2010, la scadenza della deroga all'uso degli attrezzi per la pesca speciale del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)*, e che pertanto da tale data non è stato più possibile pescare tali specie ittiche;

Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto regolamento (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

Considerato, altresì, che l'art. 13 del predetto regolamento (CE) n. 1967/2006, pur vietando l'attività di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà per la Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;

Considerata la necessità, alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea per fattispecie analoghe, di definire, per l'attività di pesca in questione, precise e dettagliate informazioni scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche;

Considerato che l'attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;

Considerato che la pesca del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)*, in quanto altamente selettiva, non può essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano un impatto significativo sugli habitat protetti poiché non entrano in contatto col fondo marino;

Considerata la necessità di individuare i livelli delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima, nonché quella di dare prova di un'elevata selettività della flotta, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie;

Considerato che l'attività di pesca sperimentale connessa alla richiesta di deroga non dovrà manifestare carenze di natura scientifica;

Considerata la tradizione storica legata a tale tipo di attività di pesca nelle aree interessate;

Considerata la richiesta della Regione siciliana formulata con la nota prot. n. 12551 in data 27 novembre 2017 intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'avvio di un programma di raccolta dati per l'attività di pesca sperimentale del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, finalizzata alla definizione di un redazione di un apposito piano di gestione;

Considerato che, come si evince dalla suddetta nota, la Regione siciliana ha affidato all'organismo scientifico UNIMAR società cooperativa di Roma, il monitoraggio e l'attività di raccolta dei dati necessari a valutare l'impatto delle catture accessorie e la sostenibilità economica di tale tipologia di pesca;

Considerato che l'attività di pesca sperimentale sarà attuata attraverso l'utilizzo delle imbarcazioni già indicate dalla Regione siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2017;

Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei compartimenti marittimi della Regione siciliana al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006;

Ravvisata la necessità di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha svolto l'attività di pesca in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico da inserire nel piano di gestione di cui alle premesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli interessati (armatori o proprietari) le cui navi sono state inserite nell'elenco fornito dalla Regione siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017, sono autorizzate alla pesca del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa.

2. La suddetta autorizzazione viene concessa fino al 31 marzo 2020.

Art. 2.

1. L'organismo scientifico responsabile del monitoraggio e dell'attività di raccolta dati necessari a valutare l'impatto, la natura e la quantità delle catture accessorie, nonché della sostenibilità economica della pesca del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* è il consorzio UNIMAR società cooperativa, con sede legale in Roma alla via Nazionale n. 243.

2. Tale organismo dovrà predisporre questionari volti all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire alle imprese di pesca autorizzate dalla Regione siciliana.

3. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico utili alla predisposizione del piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto *(Aphia minu-*
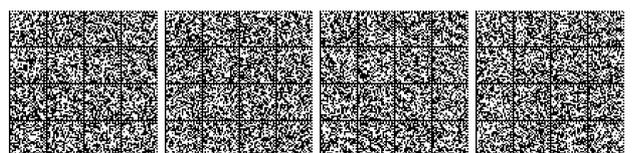
ta) e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)*, l'organismo scientifico, di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 31 maggio 2020, dovrà trasmettere alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate, una relazione recante i dati relativi a:

a) caratteristiche biologiche del rossetto e del cicerello: taglia, sesso, alimentazione, maturità, stato di condizione, tassi di crescita, di mortalità, periodi di reclutamento, distribuzione spaziale in funzione della taglia, ecc.;

b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il tempo trascorso in mare, l'eventuale cattura di altre specie oltre al rossetto.

4. È autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo per consentire l'osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture.

5. Nell'acquisizione dei dati dovranno essere fornite informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie in termini di peso e/o numero di individui.

6. Particolare attenzione dovrà essere portata agli eventuali dati di cattura di specie sottoposte a taglia minima di cui all'allegato III del regolamento n. 1967/2006, al fine di dimostrare il rispetto del criterio stabilito all'art. 13, paragrafo 9, lettera *c)* del medesimo regolamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché affisso presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione siciliana.

Roma, 14 dicembre 2017

Il direttore generale: RIGILLO

17A08704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti & Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione in sigla T.S.L. soc. coop.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Trasporti & Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione in sigla T.S.L. Soc. Coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 364.331,00, si riscontra una massa debitoria di € 533.255,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 181.630,00;

Considerato che in data 10 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trasporti & Servizi Logistici società cooperativa in liquidazione in sigla T.S.L. Soc. Coop.», con sede in Genova (codice fiscale 01757490998) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Bolla, nato a Savona il 26 febbraio 1966 (codice fiscale BLLRCR66B26I480O), e domiciliato in Genova, piazza G. Alessi, n. 2/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08680

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prima società cooperativa sociale», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 giugno 2017 n. 66/2017 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Prima società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Prima società cooperativa sociale», con sede in Genova (codice fiscale 02003620990) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Letizia Scarfì, nata a Livorno il 31 maggio 1961 (codice fiscale SCRMLT61E-71E625T), e domiciliato in La Spezia, in via Buonviaggio n. 205/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08687

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «General Full Services società cooperativa in liquidazione», in Ariccia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2015, n. 118/2015, con il quale la «General Full Services società cooperativa in liquidazione», con sede in Ariccia (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giovanni Montella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Giovanni Montella dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (C.F. CZZGNN71M02E815O), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135, in sostituzione dell'avv. Giovanni Montella, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08674

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euro Transport 2007 società cooperativa», in Cisterna di Latina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2015 n. 220/2015, con il quale la società cooperativa «Euro Transport 2007 società cooperativa», con sede in Cisterna di Latina (LT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Balzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Balzano dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Daniele Turco Liveri (codice fiscale TRCDNL76D24E472G) nato a Latina il 24 aprile 1976, domiciliato ad Aprilia (LT) in via Aldo Moro n. 41/F, in sostituzione del dott. Luigi Balzano, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08675

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «E.A. Energia Ambiente società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Tivoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2015, n. 121, con il quale la «E.A. Energia Ambiente società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Tivoli (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Balzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Balzano dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (C.F. CZZGNN71M02E815O), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135, in sostituzione del dott. Luigi Balzano, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08676

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sinergie 2002 piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Norma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2012, n. 748/2012, con il quale la società cooperativa «Sinergie 2002 Piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Norma (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Attanasio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2015, n. 211/2015 con il quale l'avv. Giovanni Montella è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Silvio Attanasio, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017, con la quale l'avv. Giovanni Montella si è dimesso dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Giovanni Montella dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Daniele Turco Liveri (codice fiscale TRCDNL76D24E472G) nato a Latina il 24 aprile 1976, domiciliato ad Aprilia (Latina) in via Aldo Moro n. 41/F, in sostituzione dell'avv. Giovanni Montella, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08679

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «V.D.A. Vendita Distribuzione Alimentari Cooperativa di Lavoro a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fall.) ed in particolare l'art. 37, l'art. 198 e l'art. 199;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2006 n. 357/06, con il quale la V.D.A. Vendita distribuzione alimentari cooperativa di lavoro a r.l., con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Rosario Munizza ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 legge fall., nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 2 agosto 2017;

Rilevato che con la nota suddetta del 2 agosto 2017, è stato contestualmente comunicato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 37 legge fall., l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico conferito al sopraindicato commissario liquidatore a cui il dott. Rosario Munizza non ha dato alcun riscontro;

Ritenuto che la condotta inadempiente del commissario liquidatore come sopra specificata costituisca giustificato motivo per la revoca dell'incarico conferitogli con il già citato decreto ministeriale n. 357/06;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Rosario Munizza nell'incarico di commissario liquidatore della suddetta società;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto a sorte attraverso un sistema informativo, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente l'«Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicato sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rosario Munizza, già nominato commissario liquidatore della «V.D.A. Vendita distribuzione alimentari cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Roma, con decreto ministeriale 1° agosto 2006 n. 357/06, ai sensi dell'art. 37 legge fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (C.F. CZZGNN71M02E815O), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135, in sostituzione del dott. Rosario Munizza.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08681
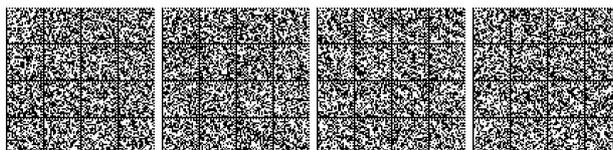
DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Work Project R.S.P. cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2012, n. 578, con il quale la società cooperativa «Work Project R.S.P. cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Attanasio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2015 n. 209/2015 con il quale il dott. Silvio Attanasio, dimissionario, è stato sostituito dal dott. Luigi Balzano;

Vista la nota pervenuta in data 10 marzo 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Balzano dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (C.F. CZZGNN71M02E815O), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135, in sostituzione del dott. Luigi Balzano, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08682

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Interlinea Editrice società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 2015, n. 238/2015, con il quale la «Interlinea Editrice Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giovanni Montella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Giovanni Montella dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (c.f. CZZGNN71M02E815O), domiciliato in Roma, via Flaminia n. 135, in sostituzione dell'avv. Giovanni Montella, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08685

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Olimpia società cooperativa in liquidazione», in Colle di Val D'Elsa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Olimpia società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 91.245,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 754.764,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -795.933,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Olimpia società cooperativa in liquidazione», con sede in Colle di Val D'Elsa (SI) (codice fiscale n. 00706170529) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Dragoni (codice fiscale DRGRRT68C19I726T) nato a Siena il 19 marzo 1968, ivi domiciliato, in via delle Arti n. 2/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08677

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Promo Coop società cooperativa di servizi e lavoro in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Promo Coop società cooperativa di servizi e lavoro in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro
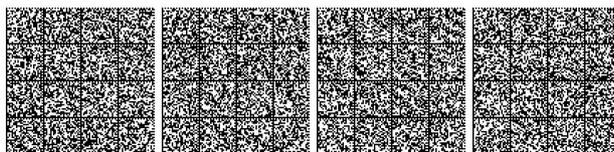
delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 25.579,00, si riscontra una massa debitoria di €. 152.512,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -132.167,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Promo coop società cooperativa di servizi e lavoro in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08942140156) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (C.F.GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Vigonza (PD), viale del Lavoro, n. 2/G.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08678

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Mise società cooperativa», in Subbiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'UNCI ha chiesto che la società «La Mise società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UNCI dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 32.490,00 si riscontra una massa debitoria di € 65.994,00 ed un patrimonio netto negativo di € -46.444,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Mise società cooperativa sociale», con sede in Subbiano (AR) (codice fiscale 02007870518) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio (codice fiscale CRPCRL56R29H501M) nato a Roma il 29 ottobre 1956, e domiciliato in Fiano Romano (RM), piazza della Libertà n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08683

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Mongolfiera», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 13 ottobre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 111.074,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 202.026,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -90.952,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale», con sede in Lucca (codice fiscale 01541490460) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X), nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08684

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sulmona Servizi società cooperativa», in Sulmona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
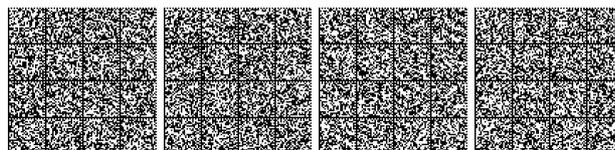
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Sulmona Servizi società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 26.504,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 396.788,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -374.268,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sulmona Servizi società cooperativa», con sede in Sulmona (AQ) (codice fiscale 01817140666) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Di Paolo (codice fiscale DPLMTT80P20A485W) nato ad Atessa (CH) il 20 settembre 1980, e domiciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n, 15/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08686

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.G.A. Costruzioni società cooperativa», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «E.G.A. Costruzioni società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 6.017,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 32.830,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -26.813,00;

Considerato che in data 28 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
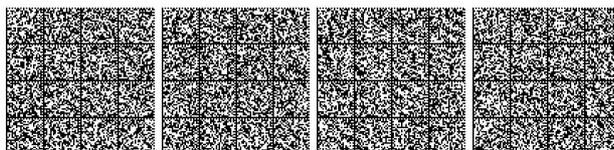
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.G.A. Costruzioni società cooperativa», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 02400220691) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Di Paolo (codice fiscale DPLMTT80P20A485W) nato ad Atessa (CH) il 20 settembre 1980, e domiciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n. 15/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08688

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 dicembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pregabalin Aristo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2021/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società ARISTO PHARMA GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pregabalin Aristo»;

Vista la domanda con la quale la società ARISTO PHARMA GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con n. A.I.C. 043686017, 043686070, 043686082, 043686132, 043686144, 043686219;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PREGABALIN ARISTO nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686017 (in base 10) 19P641 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,18;

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686070 (in base 10) 19P65Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,42;

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686082 (in base 10) 19P662 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,55;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,67;

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686132 (in base 10) 19P67N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,09;

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686144 (in base 10) 19P680 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,25;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35;

«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686219 (in base 10) 19P6BC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,52.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
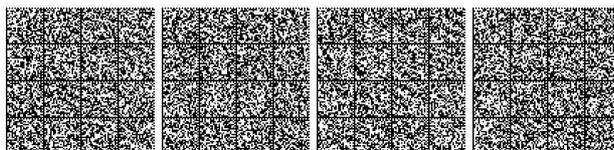
sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pregabalin Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08478

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 20 novembre 2017.

Modifica all'articolo 43 dello Statuto. (Decreto n. 3961).

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica all'art. 43 (Comitato Etico per la sperimentazione clinica) dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato Accademico integrato nell'adunanza del 3 luglio 2017;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 luglio 2017;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) con nota del 9 ottobre 2017, prot. n. 11727;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 43 (Comitato Etico per la sperimentazione clinica) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 43 *(Comitato Etico per la sperimentazione clinica e altri Organismi e Commissioni su temi di rilevanza etica).* — 1. L'Università Cattolica si avvale del Comitato Etico costituito come organismo indipendente dalla Fondazione Gemelli presso il Policlinico universitario e la facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», per la valutazione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo:

a) delle condizioni di eticità dei programmi di sperimentazione clinica riguardanti farmaci o nuove metodiche diagnostico-terapeutiche sull'uomo, al fine della salvaguardia della sicurezza, dell'integrità e dei diritti umani dei soggetti coinvolti nei programmi di sperimentazione medesimi;

b) della compatibilità dei progetti di ricerca relativi alla sperimentazione su animali.

2. È fatta salva la competenza di Organismi e Commissioni «*ad hoc*» specificamente costituiti, con delibere degli organi centrali, ai fini della valutazione etica:

a) di sperimentazioni animali, nonché del trattamento di animali;

b) di programmi, progetti o questioni in ordine ai quali si renda necessaria o opportuna l'acquisizione di un parere.».

Milano, 20 novembre 2017

Il rettore: ANELLI

17A08640

DECRETO RETTORALE 20 novembre 2017.

Modifica agli articoli 60, 61 e 63 dello Statuto. (Decreto n. 3962).

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 (Regolamenti dell'Università Cattolica) e di abrogazione dell'art. 61 (Disposizioni applicabili in via transitoria) e dell'art. 63 (Assistenti del ruolo ad esaurimento) dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato Accademico integrato nell'adunanza del 3 luglio 2017;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 luglio 2017;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Ufficio I, del 3 ottobre 2017, prot. n. 11491, con la quale sono state formulate alcune osservazioni circa le proposte di modifica in argomento;

Viste le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle adunanze del 18 ottobre e del 20 novembre 2017;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo VII «Norme comuni, finali e transitorie» dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:

1) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 (Regolamenti dell'Università Cattolica) assumono la seguente nuova formulazione.

«Art. 60 *(Regolamenti dell'Università Cattolica).* — 1. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà, consultate le rappresentanze delle associazioni studentesche e le organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta di ciascuna facoltà per la parte di competenza, consultate le rappresentanze delle associazioni studentesche per le parti di competenza.

3. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato direttivo, sentito il Senato accademico per la parte di competenza.»;

2) L'art. 61 (Disposizioni applicabili in via transitoria) e l'art. 63 (Assistenti del ruolo ad esaurimento) sono abrogati.».

Milano, 20 novembre 2017

Il rettore: ANELLI

17A08641

DECRETO 20 novembre 2017.

Modifica alle disposizioni dello Statuto. (Decreto n. 3963).

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica alle disposizioni concernenti le attività di ricerca dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato Accademico integrato nell'adunanza del 3 luglio 2017;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 luglio 2017;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) con nota del 9 ottobre 2017, prot. n. 11727;

Decreta:

Articolo unico

Nello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel Titolo II «Organi centrali», sono riformulati gli articoli 17 (Competenze del Consiglio di amministrazione), 18 (Comitato direttivo) e 20 (Senato accademico);

2) nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria»:

a) sono riformulati gli articoli 23 (Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria), 24 (Facoltà e loro organi), 26 (Consiglio di facoltà), 28-*bis* (Alte Scuole), 30 (Dipartimenti e istituti), 31 (Direttore di Dipartimento o di istituto) e 33 (Coordinamento dell'attività di ricerca);

b) viene inserito il nuovo art. 34-*bis* (Centri di Ateneo).

I sopracitati articoli, così come riformulati, sono riportati nel documento allegato quale parte integrante del presente decreto.

Milano, 20 novembre 2017

Il rettore: ANELLI

17A08642
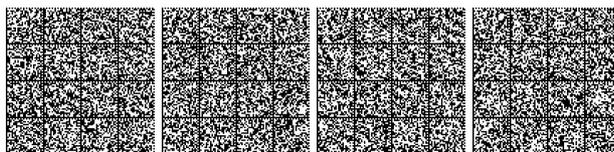
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myprimose»

Estratto determina AAM/AIC n. 168/2017 dell'11 dicembre 2017

Procedura europea n. NL/H/3721/001/DC - NL/H/3721/001/IB/001/G .

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MYPRIMOSE, nella forma e confezioni:

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE;

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE;

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20, cap 20124, Italia, codice fiscale n. 13179250157.

Confezioni:

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 045052014 (in base 10) 1BYW3G (in bas 32);

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 045052026 (in base 10) 1BYW3U (in base 32);

«0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 045052038 (in base 10) 1BYW46 (in base 32).

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo: «Myprimose» contiene 11,0 mg di etonogestrel e 3,474 mg di etinilestradiolo. L'anello rilascia etonogestrel ed etinilestradiolo in quantità media rispettivamente di 0,120 mg e 0,015 mg ogni 24 ore, per un periodo di 3 settimane.

Eccipienti: Copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato Poliuretano.

Produttore del principio attivo:

Etinilestradiolo:

Aspen Oss B.V., Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Paesi Bassi

Aspen Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi

Etonogestrel:

Industriale Chimica S.r.l., via E.H. Grieg n. 13, Saronno (Varese) 21047, Italia.

Produttore del prodotto finito:

Produzione, controllo e rilascio lotti, confezionamento primario e secondario:

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina s/n

Polígono Industrial de Navatejera

24008 - Villaquilambre, León, Spagna

Controllo lotti:

Laboratorios Dr. F. Echevarne, análisis, S.A. C/Provença, 312 baixos, 08037 Barcelona, Spagna

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 045052014 - «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE.

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 045052026 - «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 045052038 - «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 045052014 - «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/AL/LDPE.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 045052026 «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 045052038 - «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/AL/LDPE.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici-

nale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08670

Rettifica della determina AIC n. 127 del 22 settembre 2017 relativa al medicinale per uso umano «Solvetta»

Estratto determina A.I.C. n. 169/2017 dell'11 dicembre 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione A.I.C. n. 127 del 22 settembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SOLVETTA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 236 del 9 ottobre 2017: all'art. 1 laddove è riportato:

«Produttore del principio attivo:

etinilestradiolo:

Aspen Oss B.V., Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Paesi Bassi;

Aspen Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi;

Industriale chimica S.r.l., via E.H. Grieg n. 13 - Saronno (Varese) 21047, Italia;

etonogestrel:

Industriale chimica S.r.l., via E.H. Grieg n. 13 - Saronno (Varese) 21047, Italia;»,

leggasi:

«Produttore del principio attivo:

etinilestradiolo:

Aspen Oss B.V., Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Paesi Bassi;

Aspen Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi;

etonogestrel:

Industriale chimica S.r.l., via E.H. Grieg n. 13 - Saronno (Varese) 21047, Italia;».

Titolare AI.C.: Sandoz S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - cap 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08705

Rettifica della determina AIC n. 137 del 17 ottobre 2017 relativo al medicinale per uso umano «Kirkos»

Estratto determina A.I.C. n. 170/2017 dell'11 dicembre 2017

È rettificato l'art. 1 della determinazione AIFA/AIC n. 137 del 17 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KIRKOS, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2017.

La rettifica è relativa all'eliminazione di uno dei produttori del principio attivo etinilestradiolo così come indicato nell'art. 1 della determinazione di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, viale Alcide De Gasperi n. 165/B - cap 95127, Italia, codice fiscale n. 03115090874.

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08706

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Assieme»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 171/2017 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ASSIEME, nella forma e confezione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a., Basiglio (Milano), Palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro n. 6/C - cap 20080, Italia, codice fiscale n. 11991420156.

Procedura europea n. SE/H/0258/003/E/002.

Confezione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni, A.I.C. n. 035362161 (in base 10), 11R5CK (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro: due anni; tre mesi dopo l'apertura.

Composizione:

principio attivo:

budesonide 160 microgrammi/erogazione;

formoterolo fumarato diidrato 4,5 microgrammi/erogazione;

eccipienti: apaflurano (HFA 227), povidone, macrogol 1000.

Produttore del principio attivo formoterolo fumarato diidrato:

AstraZeneca AB Forskargatan 18 S-151 85 Södertälje Svezia;

Borregaard AS Borregard Synthesis Hjalmar Wessels Vei 10 NO-1721 Sarpsborg Norway (steps da 1 a 4 della sintesi possono essere eseguiti per conto di AstraZeneca AB sulla base di un accord).

Produttore del principio attivo budesonide:

(step 1 to 2):

Aspen Oss B.V. Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands;

Minakem Dunkerque Production 224, Avenue de la Dordogne Zone d'Entreprises du Nord Gracht 59640 Dunkerque France;

(step 3):

AstraZeneca AB Forskargatan 18 SE-151 85 Södertälje Sweden;

Minakem Dunkerque Production 224, Avenue de la Dordogne Zone d'Entreprises du Nord Gracht 59640 Dunkerque France.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito: AstraZeneca Dunkerque Production (AZDP) - 224 Avenue de la Dordogne, 59640 Dunkerque, France.

Indicazioni terapeutiche: broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). «Assieme» è indicato negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO con volume espiratorio massimo in 1 secondo (FEV_1) <70% del valore normale previsto (dopo l'impiego del broncodilatatore) e storia di ripetute riacutizzazioni nonostante la terapia regolare con broncodilatatori (vedere anche paragrafo 4.4 del *RCP)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni, A.I.C. n. 035362161 (in base 10), 11R5CK (in base 32); classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni; A.I.C. n. 035362161 (in base 10), 11R5CK (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il

foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08707

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon Combo»

Estratto decreto n. 142 del 20 novembre 2017

Medicinale veterinario: PESTIGON COMBO.

Titolare A.I.C.: la società Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, (United Kingdom).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, (United Kingdom).

Procedura decentrata n. IE/V/0363/001-005/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

««PestiGon Combo»» 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia:

scatola da 1 pipetta, A.I.C. n. 105006098;
scatola da 2 pipette, A.I.C. n. 105006100;
scatola da 3 pipette, A.I.C. n. 105006112;
scatola da 4 pipette, A.I.C. n. 105006124;
scatola da 6 pipette, A.I.C. n. 105006136;
scatola da 8 pipette, A.I.C. n. 105006148;
scatola da 12 pipette, A.I.C. n. 105006151;
scatola da 24 pipette, A.I.C. n. 105006163;

«PestiGon Combo» 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

scatola da 1 pipetta, A.I.C. n. 105006175;
scatola da 2 pipette, A.I.C. n. 105006187;
scatola da 3 pipette, A.I.C. n. 105006199;
scatola da 4 pipette, A.I.C. n. 105006201;
scatola da 6 pipette, A.I.C. n. 105006213;
scatola da 8 pipette, A.I.C. n. 105006225;
scatola da 12 pipette, A.I.C. n. 105006237;
scatola da 24 pipette, A.I.C. n. 105006249;

«PestiGon Combo» 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

scatola da 1 pipetta, A.I.C. n. 105006252;
scatola da 2 pipette, A.I.C. n. 105006264;
scatola da 3 pipette, A.I.C. n. 105006276;
scatola da 4 pipette, A.I.C. n. 105006288;
scatola da 6 pipette, A.I.C. n. 105006290;
scatola da 8 pipette, A.I.C. n. 105006302;
scatola da 12 pipette, A.I.C. n. 105006314;
scatola da 24 pipette, A.I.C. n. 105006326;

«PestiGon Combo» 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:

scatola da 1 pipetta, A.I.C. n. 105006338;
scatola da 2 pipette, A.I.C. n. 105006340;
scatola da 3 pipette, A.I.C. n. 105006353;
scatola da 4 pipette, A.I.C. n. 105006365;
scatola da 6 pipette, A.I.C. n. 105006377;
scatola da 8 pipette, A.I.C. n. 105006389;
scatola da 12 pipette, A.I.C. n. 105006391;
scatola da 24 pipette, A.I.C. n. 105006403;

«PestiGon Combo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti:

scatola da 1 pipetta, A.I.C. n. 105006011;
scatola da 2 pipette, A.I.C. n. 105006023;
scatola da 3 pipette, A.I.C. n. 105006035;
scatola da 4 pipette, A.I.C. n. 105006047;
scatola da 6 pipette, A.I.C. n. 105006050;
scatola da 8 pipette, A.I.C. n. 105006062;
scatola da 12 pipette, A.I.C. n. 105006074;
scatola da 24 pipette, A.I.C. n. 105006086.

Composizione:

«PestiGon Combo» 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia:

una pipetta da 0,67 ml contiene:

principi attivi: fipronil 67 mg, (S)-methoprene 60,3 mg;

«PestiGon Combo» 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

una pipetta da 1,34 ml contiene:

principi attivi: fipronil 134 mg, (S)-methoprene 120,6 mg;

«PestiGon Combo» 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

una pipetta da 2,68 ml contiene:

principi attivi: Fipronil 268 mg, (S)-methoprene 241,2 mg;

«PestiGon Combo» 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:

una pipetta da 4,02 ml contiene:

principi attivi: fipronil 402 mg, (S)-methoprene 361,8 mg;

«PestiGon Combo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti:

una pipetta da 0,5 ml contiene:

principi attivi: fipronil 50 mg, (S)-methoprene 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«PestiGon Combo» 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia: cani;

«PestiGon Combo» 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media: cani;

«PestiGon Combo» 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: cani;

«PestiGon Combo» 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande: cani;

«PestiGon Combo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti: gatti e furetti.

Indicazioni terapeutiche:

«PestiGon Combo» 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia: per il trattamento di cani di peso tra i 2 ed i 10 kg. Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori:

trattamento delle infestazioni da pulci *(Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per otto settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus)*. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a quattro settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori *(Trichodectes canis)*.

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP);

«PestiGon Combo» 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media: per il trattamento di cani di peso tra i 10 ed i 20 kg. Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori:

trattamento delle infestazioni da pulci *(Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per otto settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus)*. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a quattro settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori *(Trichodectes canis)*.

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP);

«PestiGon Combo» 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: per il trattamento di cani di peso tra i 20 ed i 40 kg. Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori:

trattamento delle infestazioni da pulci *(Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per otto settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus)*. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a quattro settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori *(Trichodectes canis)*.

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP);

«PestiGon Combo» 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande: per il trattamento di cani di peso superiore ai 40 kg. Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori:

trattamento delle infestazioni da pulci *(Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per otto settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus)*. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a quattro settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori *(Trichodectes canis)*.

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP);

«PestiGon Combo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti:

nei gatti: da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e pidocchi masticatori:

elimina le pulci *(Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per quattro settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per sei settimane dopo l'applicazione;

elimina le zecche *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus)*. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a due settimane (in base a dati sperimentali);

elimina i pidocchi masticatori *(Felicola subrostratus)*.

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP);

in furetti: da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche:

elimina le pulci *(Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per quattro settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte;

elimina le zecche *(Ixodes ricinus)*. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a quattro settimane (in base a dati sperimentali).

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: diciotto mesi.

Tempi di attesa: non applicabile.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A08708

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario: Dog shampoo antiparassitario per cani - Friskies polvere antiparassitaria per gatti - Activet shampoo antiparassitario per cani - Rapido dog.

Estratto del provvedimento n. 712 del 4 dicembre 2017

Medicinali veterinari: DOG SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI, FRISKIES POLVERE ANTIPARASSITARIA PER GATTI, ACTIVET SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI, RAPIDO DOG.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«Dog shampoo antiparassitario per cani», flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103152017;

«Friskies polvere antiparassitaria per gatti», barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103154011;

«Activet shampo antiparassitario per cani», flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103288015;

«Rapido Dog», flacone da 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l; A.I.C. n. 103290019, A.I.C. n. 103290021, A.I.C. n. 103290033, A.I.C. n. 103290045, A.I.C. n. 103290058, A.I.C. n. 103290060, A.I.C. n. 103290072, A.I.C. n. 103290084, A.I.C. n. 103290096.

Titolare A.I.C.: Cicieffe S.r.l., via Provinciale n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IA_{IN} (grouping);

A.1. Modifiche dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per A.I.C. nazionale;

A.5.a) Modifiche dell'indirizzo dell'officina di produzione per A.I.C. nazionale responsabile anche del rilascio dei lotti.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche: modifica dell'indirizzo del titolare della autorizzazione all'immissione in commercio e modifica dell'indirizzo dell'officina di produzione:

da: «via Provinciale n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo)», a: «via G. Marconi n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo)».

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08709

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neomansonil»

Estratto del provvedimento n. 716 del 6 dicembre 2017

Medicinale veterinario NEOMANSONIL.

Confezioni: A.I.C. n. 102185.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
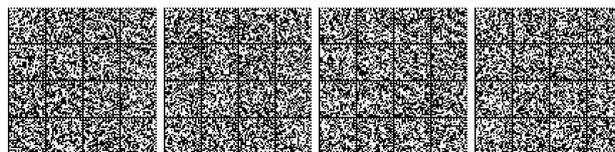
Oggetto del provvedimento: raggruppamento di variazioni:

variazione IB B.II.e.1.b.1): modifica del confezionamento primario del prodotto finito: aggiunta di un nuovo contenitore;

variazione IB unforeseen C.I.z.: modifica degli stampati in linea con il QRD template.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche come di seguito descritte:

aggiunta di una nuova presentazione del prodotto: flacone da 500 ml in HDPE bianco, con tappo a vite blu in PP dotato di raccordo di tenuta e sigillo antimanomissione - A.I.C. n. 102185055;

aggiornamento del RCP e degli stampati in accordo con il nuovo QRD template Version 8.1, 01/2017.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08710

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» registrata con regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'Aceto Balsamico di Modena, via Virgilio, 55 - 41123 Modena, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Aceto Balsamico di Modena» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto Balsamico di Modena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;

densità a 20°C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato, non inferiore a 1,15 per il prodotto «invecchiato»;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;

acidità totale minima: 6 per cento per il prodotto affinato e 5,5 per cento per il prodotto invecchiato;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilità della struttura di controllo.

Con riferimento ai parametri di cui al presente articolo, nel caso in cui si verifichino scostamenti dai suddetti limiti è ammessa una procedura di correzione del prodotto in questione tramite l'aggiunta di un'aliquota di materie prime di cui al successivo art. 5 fino ad un limite massimo pari al 3% della massa. La procedura di correzione, qualora necessaria, viene effettuata al termine della fase di affinamento o invecchiamento e comunque prima della certificazione del prodotto.

Art. 3.

Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve dei sette vitigni individuati all'art. 5, dei viticoltori, dei produttori di mosto e di aceto di vino, degli elaboratori, e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

L'«Aceto Balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10% rientrante nei seguenti limiti di rapporto isotopico:

rapporto $^{13}C/^{12}C$ (espresso in $\delta^{13}C$) dell'acido acetico: da -29.3‰ a -24.3‰;

rapporto $^{18}O/^{16}O$ (espresso in $\delta^{18}O$) dell'acqua, per aceto di vino avente un'acidità superiore a 9%: minimo -2‰;

rapporto $^{18}O/^{16}O$ (espresso in $\delta^{18}O$) dell'acqua, per aceto di vino con acidità tra 9% e 6%: minimo -5‰;

rapporto D/H del sito metilico (CH_3) dell'acido acetico estratto: da 98.8 a 106 ppm.

Al fine di garantire che l'Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui all'art. 2 è necessario che il mosto cotto e/o concentrato possieda le seguenti caratteristiche:

acidità totale minima: 8 gr per kg;

estratto secco netto minimo: 55 gr per kg;

limiti di rapporto isotopico:

rapporto $^{13}C/^{12}C$ (espresso in $\delta^{13}C$) dell'alcool di fermentazione degli zuccheri: da -29.3‰ a -24.3‰;

rapporto D/H del sito metilico (CH_3) di alcool di fermentazione degli zuccheri: da 98.8 a 106 ppm.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione e/o la cottura è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20°.

Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime, l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di legno.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengono in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione e il prodotto è stato immesso nei suddetti recipienti di legno.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

La reputazione di cui gode l'«Aceto Balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

L'«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L'«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all'immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia - tel. +39. 0445.313011, fax +39.0445.313070, csqa@csqa.it

Art. 8.

Designazione e presentazione

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,100 l; 0,150 l; 0,200 l; 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 3 l o 5 l; e in contenitori monodose di vetro, di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sulle quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale.

I recipienti di capacità pari a 0,100 l; 0,150 l; 0,200 l, non hanno corpo o forma sferica e presentano un rapporto tra altezza totale e lunghezza del lato maggiore, ovvero del diametro in caso di forma cilindrica, superiore a 1,85.

La designazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.

Alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore» od altro similare.

Il termine «classico», da usarsi nella sola versione italiana, può essere abbinato alla denominazione del prodotto affinato per un periodo inferiore a tre anni.

Il termine «invecchiato» può essere abbinato alla denominazione qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno. Alla dicitura «invecchiato» può essere affiancata l'indicazione del periodo minimo di invecchiamento pari a 3 anni.

17A08671

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-002) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00